



Oggetto: PRESCRIZIONI URGENTI ALLA SOCIETÀ PILERI E C. S.R.L. PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA CARATTERIZZAZIONE, LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI COMBUSTI E IL RIPRISTINO DEI LUOGHI. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.

IL SINDACO

Premesso che, nella notte del 19 settembre 2026, si è sviluppato un incendio presso l'area esterna di stoccaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non pericolosi della società Pileri e C. s.r.l., sita in Terni, Strada di Recentino n. 48;

vista la proposta di provvedimento sindacale sottoscritta digitalmente in data 19 settembre 2026 dalla Dirigente responsabile del Dipartimento territoriale Umbria Nord di ARPA Umbria e al Dirigente medico U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell' ASL Umbria 2, acquisita agli atti dell'Ente, che costituisce presupposto tecnico del presente provvedimento;

dato atto che la predetta nota riferisce che personale ARPA, attivato dal Comando dei Vigili del fuoco alle ore 1:30 circa, è intervenuto congiuntamente al personale del Servizio Igiene e Sanità pubblica di USL Umbria 2 e che, al sopralluogo delle ore 2:30 circa, l'incendio era ancora in atto;

rilevato che, secondo la medesima nota, i fumi inizialmente si dirigevano verso l'alto e, successivamente, tendevano ad abbassarsi cambiando frequentemente direzione; alle ore 8:00 l'incendio non risultava ancora completamente domato e i fumi si disperdevano prevalentemente verso nord-est;

preso atto che i dati della centralina di qualità dell'aria di Maratta, ubicata in via del Flagello a circa un chilometro dal sito, al momento della verifica non evidenziavano particolari anomalie, ma che tale dato puntuale non consente, da solo, di escludere ricadute localizzate o deposizioni al suolo, in considerazione della durata dell'evento, della variabilità della direzione dei fumi e della natura dei materiali interessati;

considerato che ARPA ha installato in area ritenuta rappresentativa un campionatore Echoemergency per la ricerca di microinquinanti e ha comunicato che elaborerà il modello delle aree maggiormente interessate dalle ricadute, i cui esiti non sono ancora disponibili;

considerato, inoltre, che per lo spegnimento sono stati utilizzati acqua e schiumogeno e che sono in corso accertamenti sul destino delle acque impiegate, nonché sulle autorizzazioni e sulle modalità e quantità di stoccaggio;

visti l'articolo 32 della Costituzione e l'articolo 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di tutela della salute e di ordinanze contingibili e urgenti;

visto l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e stabilisce che, quando l'emergenza interessa il territorio di più comuni, ciascun Sindaco adotta le misure necessarie fino all'intervento dei soggetti competenti in ragione della dimensione dell'emergenza;

visti gli articoli 3-ter, 3-quater e 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, dai quali si ricavano i principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità e temporaneità delle misure adottate in presenza di un rischio potenziale non ancora compiutamente definito sul piano scientifico;

visti gli articoli 7 e 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto che l'urgenza di prevenire possibili esposizioni della popolazione e ulteriori conseguenze ambientali non consente di differire l'adozione delle misure cautelari per lo svolgimento della comunicazione di avvio del procedimento;

ritenuto che sussistano i requisiti della contingibilità, per il carattere eccezionale e non programmabile dell'incendio e per l'attuale incompletezza del quadro conoscitivo, e dell'urgenza, per la necessità di contenere senza ritardo possibili esposizioni e ricadute;

ritenuto che le misure di seguito disposte siano necessarie, idonee e proporzionate, poiché circoscritte territorialmente, limitate nel tempo, immediatamente riesaminabili alla luce dei dati ARPA e USL e non sostituibili, nell'immediatezza, da strumenti ordinari dotati di pari efficacia preventiva;

visti, per quanto applicabili, gli articoli 177, 178, 179, 183, 185-bis, 188, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di gestione, responsabilità, classificazione, deposito, tracciabilità e trasporto dei rifiuti;

visti gli articoli 242 e 304 del decreto legislativo n. 152/2006, che impongono l'attivazione immediata delle misure di prevenzione e delle comunicazioni previste dalla legge qualora si verifichi un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o si manifesti una minaccia imminente di danno ambientale;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché l'articolo 21-ter della legge n. 241/1990 in materia di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

considerato che la combustione può avere modificato natura e caratteristiche dei materiali presenti e che la loro classificazione antecedente all'evento non può essere automaticamente estesa ai residui combusti, alle ceneri, ai materiali contaminati e alle acque di spegnimento;

considerato che la permanenza non governata dei residui e delle acque di spegnimento può determinare dispersione per azione del vento, dilavamento, infiltrazione o convogliamento nella rete di raccolta, con possibile pregiudizio per la salute e l'ambiente;

richiamata la proposta di ARPA Umbria, che reputa necessario imporre alla società la rimozione quanto prima dei rifiuti combustibili tramite impresa autorizzata, previa idonea caratterizzazione e classificazione, nonché la presentazione di una relazione conclusiva entro trenta giorni dalla rimozione;

precisato che il presente provvedimento non accerta responsabilità amministrative, civili o penali né irregolarità autorizzative, tuttora oggetto di verifica, ma impone misure preventive e ripristinatorie urgenti al gestore e detentore dei materiali presenti nell'area, in ragione della disponibilità del sito e della capacità di intervenire immediatamente sulla fonte di rischio;

ORDINA

alla società Pileri e C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con oneri integralmente a proprio carico e senza pregiudizio per gli ulteriori obblighi e responsabilità accertabili dalle autorità competenti, di adempiere alle seguenti prescrizioni:

1. con effetto immediato, interdire l'accesso non autorizzato all'area interessata, delimitarla e segnalare; mantenere condizioni di sicurezza antincendio; impedire la dispersione di residui, ceneri e polveri; proteggere, con modalità compatibili con le indicazioni dei Vigili del fuoco, i materiali dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
2. con effetto immediato, individuare, contenere e mettere in sicurezza le acque e gli altri liquidi impiegati o prodotti nelle operazioni di spegnimento, impedendone l'ulteriore infiltrazione nel suolo o immissione in caditoie, fognature, fossi, corsi d'acqua o altre matrici ambientali; procedere alla loro caratterizzazione e gestione secondo legge e secondo le indicazioni di ARPA e degli enti competenti;
3. non conferire nuovi rifiuti né riprendere operazioni di deposito o trattamento nella porzione dell'impianto interessata dall'incendio fino alla completa rimozione dei residui, al ripristino delle condizioni di sicurezza e alle determinazioni delle autorità competenti, ferma la possibilità di compiere le sole attività necessarie alla messa in sicurezza, caratterizzazione e rimozione;
4. entro dodici ore dalla notificazione, comunicare al Comune di Terni, ad ARPA Umbria e a USL Umbria 2 i nominativi e i recapiti del responsabile aziendale dell'intervento, del tecnico ambientale incaricato, del laboratorio prescelto e dell'impresa autorizzata individuata per la gestione e il trasporto dei rifiuti;
5. entro ventiquattro ore dalla notificazione, trasmettere ai medesimi enti: planimetria dell'area interessata; stima e tipologia dei materiali coinvolti; codici EER e quantitativi originariamente attribuiti, ove disponibili; estremi delle autorizzazioni; descrizione delle reti di drenaggio e raccolta; stima delle acque di spegnimento; misure già adottate; cronoprogramma delle ulteriori attività;
6. entro ventiquattro ore dalla notificazione, predisporre e trasmettere ad ARPA Umbria, per le indicazioni tecniche di competenza, un piano di campionamento e caratterizzazione rappresentativo dei rifiuti combustibili, delle ceneri, dei materiali contaminati e delle acque di spegnimento; eseguire le attività tramite soggetti qualificati, assicurando la tracciabilità dei campioni e recependo senza ritardo le eventuali prescrizioni tecniche di ARPA;

7. classificare i residui esclusivamente sulla base delle loro caratteristiche successive all'incendio e degli esiti analitici, senza estendere automaticamente la precedente classificazione dei RAEE ai materiali combustibili; attribuire i pertinenti codici EER e individuare impianti di destinazione autorizzati per le specifiche tipologie e caratteristiche di pericolo riscontrate;
8. avviare la rimozione dei rifiuti combustibili non appena acquisiti gli elementi tecnici necessari alla loro corretta classificazione e, comunque, senza ritardi non giustificati; completare la rimozione e l'avvio a recupero o smaltimento entro quindici giorni dalla notificazione, salvo diverso termine o diversa sequenza operativa prescritti da ARPA, dai Vigili del fuoco, dall'Autorità giudiziaria o dall'autorità competente al titolo ambientale, ovvero motivato impedimento tecnico tempestivamente comunicato e documentato;
9. eseguire raccolta, imballaggio, deposito, movimentazione, trasporto e conferimento esclusivamente mediante soggetti e impianti autorizzati, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità, conservando formulari, pesature, certificati analitici, registrazioni e ogni altra documentazione prevista;
10. dare comunicazione preventiva, almeno dodici ore prima, dell'avvio delle operazioni di campionamento e rimozione al Comune e ad ARPA, salvo interventi immediati indispensabili alla sicurezza; consentire in ogni momento l'accesso al sito e l'esecuzione di sopralluoghi e controlli da parte degli organi competenti;
11. trasmettere al Responsabile del procedimento, con aggiornamento almeno ogni quarantotto ore fino al completamento, un rapporto sintetico sullo stato delle attività, sulle quantità rimosse, sulle criticità e sulle misure adottate; comunicare il completamento della rimozione entro ventiquattro ore;
12. entro trenta giorni dal completamento della rimozione, trasmettere al Comune di Terni e ad ARPA Umbria una relazione tecnica conclusiva, firmata da professionista abilitato, recante descrizione degli interventi, esiti analitici, quantità e classificazione dei rifiuti, destinazioni finali, documentazione fotografica prima e dopo gli interventi, copia dei formulari e degli altri documenti di tracciabilità, nonché attestazione del ripristino e delle condizioni ambientali dell'area;
13. qualora dagli accertamenti emerga anche solo il superamento o il concreto pericolo di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, ovvero una minaccia imminente di danno ambientale, attivare senza indugio le misure e le comunicazioni previste dagli articoli 242 e 304 del decreto legislativo n. 152/2006, indipendentemente dai termini assegnati con la presente ordinanza;
14. preservare lo stato dei luoghi e ogni elemento utile agli accertamenti, compatibilmente con gli inderogabili interventi di sicurezza e con le disposizioni dell'Autorità giudiziaria e degli organi di polizia; ove l'area o i materiali siano sottoposti a sequestro, acquisire preventivamente i necessari nulla osta senza sospendere le attività di contenimento consentite.

Gli obblighi sono adempiuti in coordinamento con i Vigili del fuoco e nel rispetto delle prescrizioni impartite da ARPA, USL Umbria 2, Autorità giudiziaria e autorità competenti in materia ambientale. Le indicazioni tecniche sopravvenute possono specificare le modalità esecutive nei limiti delle prescrizioni già impartite; ogni modifica sostanziale dell'oggetto, dei destinatari o dei termini richiede un espresso provvedimento dell'autorità comunale competente.

In caso di inosservanza, previa diffida ove compatibile con l'urgenza, il Comune potrà procedere all'esecuzione coattiva delle misure specificamente individuate, secondo quanto consentito dall'articolo 21-ter della legge n. 241/1990 e dalla normativa di settore, con recupero delle spese nei

confronti dei soggetti obbligati. Restano ferme l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le sanzioni di settore e la trasmissione degli atti alle autorità competenti.

L'adempimento della presente ordinanza non sostituisce autorizzazioni, assensi o comunicazioni richiesti dalla normativa vigente e non pregiudica gli esiti degli accertamenti in corso sulle autorizzazioni, sulle modalità e quantità di stoccaggio, sulla gestione delle acque di spegnimento e su ogni ulteriore profilo.

La presente ordinanza è notificata alla società Pileri e C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede risultante dai pubblici registri e presso l'unità operativa di Strada di Recentino n. 48. La notificazione costituisce comunicazione individuale del provvedimento ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 241/1990.

Ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Federico Nannurelli, Dirigente della Direzione Governo del Territorio per l'Area Governo della Salute e dell'Igiene Pubblica e Protezione Civile del Comune di Terni.

ARPA Umbria e USL Umbria 2 sono formalmente richieste, per qualunque evoluzione dello scenario rilevante ai fini delle azioni di prevenzione e tutela, di trasmettere senza ritardo al predetto Dirigente ogni aggiornamento, dato disponibile, valutazione tecnica e proposta di modifica, integrazione, proroga o revoca delle misure.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, è pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale ed è diffusa mediante i canali di comunicazione dell'Ente. È trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

- al Prefetto di Terni;
- ad ARPA Umbria;
- a USL Umbria 2;
- alla Regione Umbria, per le valutazioni e gli eventuali interventi di competenza ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000;
- al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Terni;
- al Comando di Polizia locale del Comune di Terni;
- all'Assessore all'Ambiente del Comune di Terni;
- all'Assessore alla Protezione Civile del Comune di Terni;
- all'Ufficio Comunicazione del Comune di Terni;

Destinatario: Pileri e C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede operativa in Terni, Strada di Recentino n. 48

Il Comando di Polizia locale, con il concorso degli altri organi competenti, vigila sull'osservanza del presente provvedimento. Restano ferme le competenze di ARPA, USL, Vigili del fuoco, Autorità giudiziaria e delle autorità preposte alla disciplina ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria entro sessanta giorni dalla pubblicazione o notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, nei termini e secondo le modalità di legge.

IL SINDACO

Stefano Bandecchi